Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 22 aprile 1925** — **Numero 93**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *O. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «fascicolo 2° del Vol. I - 1925» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

V Fiera dei campioni a Napoli . . . . Pag. 1438

XI Mostra d'arte a Bagni di Montecatini . . . Pag. 1438

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

690. — LEGGE 2 aprile 1925, n. 427.
Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica . . . . Pag. 1438

691. — REGIO DECRETO 24 ottobre 1924, n. 2371.
Accordo per la esecuzione degli articoli 12 a 16 del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919, relativi all'assistenza medica ed ospedaliera . Pag. 1438

692. — REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 428.
Estensione al circondario di Fiume delle disposizioni sulla istruzione elementare . . . . Pag. 1444

693. — REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 377.
Dotazione delle onorificenze nei due Ordini cavallereschi che potranno essere conferiti nell'anno 1925. Pag. 1444

694. — REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 429.
Aggiunta alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali di un nuovo tipo di sigaretta con la denominazione di «Kentucky» . . . . Pag. 1445

695. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 431.
Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata . Pag. 1445

696. — REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 407.
Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia ad accettare un legato disposto per la erogazione di un premio triennale a favore di un laureato dell'Istituto stesso . Pag. 1446

697. — REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2373.
Contributo scolastico dei comuni di Massa Marittima e di Follonica . . . . Pag. 1446

DECRETO PREFETTIZIO 11 aprile 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Vicovaro. Pag. 1446

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale:

Elenchi nn. 2 e 3 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925 . . . . Pag. 1447

Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1923 . . . . Pag. 1451

BANDI DI CONCORSO

Ministero della guerra: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare . . . . Pag. 1456

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima «Tramvie ed imprese elettriche, industriali ed agricole», in Roma: Elenco delle obbligazioni di 1ª e 2ª emissione estratte il 3 aprile 1925.

Società napoletana per imprese elettriche, in Napoli: Elenco delle obbligazioni 4.50 % estratte l'8 aprile 1925 e di quelle estratte precedentemente e non presentate per il rimborso.

Società anonima «Unione dei grandi alberghi», in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4,50 % estratte il 7 aprile 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima Officine e cantieri napoletani C. e T. T. Pattison, in Napoli: Elenco dei numeri delle obbligazioni 4.50 % sorteggiate per il rimborso il 3 aprile 1925.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

V Fiera dei campioni a Napoli.

Con decreto 6 corrente di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 detto al registro n. 5 Finanze, foglio n. 180, l'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli » è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti di R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la V Fiera dei campioni che avrà luogo a Napoli nel corso del corrente anno.

XI Mostra d'arte a Bagni di Montecatini.

Con decreto 6 aprile 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 14 detto mese, al registro 5 Finanze, foglio n. 179, la Società esercenti le Regie e nuove terme di Bagni di Montecatini è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del Regio decreto-legge 16 dicembre 1293, n. 2740, la XI Mostra d'arte che avrà luogo a Bagni di Montecatini dal giugno al settembre corrente anno.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **690.**

LEGGE 2 aprile 1925, n. **427.**

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3188, relativo alla interpretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° maggio 1924, n. 790, circa l'applicazione del R. decreto 20 dicembre 1923, numero 3188, relativo alla intepretazione delle norme regolanti la concessione degli assegni mensili al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **691.**

REGIO DECRETO 24 ottobre 1924, n. **2371.**

Accordo per la esecuzione degli articoli 12 a 16 del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919, relativi all'assistenza medica ed ospedaliera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 maggio 1921, n. 723;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo, firmato a Roma il 4 giugno 1924, per l'esecuzione degli articoli 12 a 16 (assistenza medica ed ospedaliera) del Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia del 30 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 80. — GRANATA.

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 a 16 del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.

In applicazione degli articoli 16 e 24 del Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, le competenti Amministrazioni francese ed italiana, hanno di comune accordo stabilito le seguenti disposizioni:

Art. 1.

L'avviso di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato è indirizzato al console, in Francia da parte del prefetto del Dipartimento nel quale l'assistenza è prestata, in Italia da parte del prefetto della Provincia. Tale avviso è dato nella forma del modulo n. 1 annesso al presente accordo per le persone assistite temporaneamente e nella forma del modulo n. 2 per le persone assistite permanentemente.

L'avviso è rimesso al console, che ne rilascia immediatamente ricevuta, e la data di questa determina la decorrenza del termine di cui agli articoli 13, 15 e 16 del Trattato; può anche essere rimesso per invio postale raccomandato e, in questo caso, la data che fissa la decorrenza è determinata dalla registrazione postale: ricevuta dal destinatario o ritorno al mittente.

Il console invia immediatamente tale avviso, per l'Italia, al prefetto della Provincia del luogo d'origine della persona assistita, e per la Francia, al funzionario dell'Amministrazione centrale incaricato di raccoglierlo; tali funzionari curano l'espletamento della pratica; essi in particolare promuovono, nei termini prescritti, le decisioni del proprio Governo.

Art. 2.

Quando una persona che sia stata oggetto del modulo n. 1 o del modulo n. 2 cesserà di essere assistita, ne sarà dato avviso al console dal prefetto nella forma del modulo n. 3 annesso al presente Accordo.

Art. 3.

Dieci giorni almeno prima della scadenza del termine previsto dal Trattato, il prefetto invia al console seguendo le stesse modalità, nella forma del modulo n. 4 annesso al presente Accordo, l'avviso che la persona assistita sarà trasportabile alla scadenza del termine.

Art. 4.

Per la stessa via, ma in senso inverso, e seguendo la medesima procedura, il Governo del Paese d'origine fa conoscere, dieci giorni prima della scadenza del termine, se intende procedere o meno al rimpatrio.

In mancanza di risposta, i rimborsi saranno di pieno diritto esigibili a partire dal momento in cui, essendo trasportabile la persona assistita, saranno scaduti i termini.

Se l'autorizzazione del rimpatrio interviene dopo la scadenza del termine previsto dal Trattato e se, a tale momento, la persona assistita non è più trasportabile, mentre lo sarebbe stato al momento della scadenza del termine, lo Stato d'origine rimborserà allo Stato di residenza le spese d'assistenza dallo spirare del termine sino al momento in cui il trasporto sarà ridivenuto possibile, oppure fino alla cessazione del provvedimento di assistenza.

In tutti i casi, le spese del rimpatrio sino al luogo di consegna e le spese di assistenza durante il trasporto, come pure le eventuali spese funerarie, sono a carico dello Stato di residenza.

Il Paese d'origine avrà facoltà di non procedere al rimpatrio allo spirare del termine previsto del Trattato, se le spese di spedalità o di assistenza sono sostenute da una società di beneficenza o in qualunque altro modo in conformità dell'art. 16 (ultimo paragrafo) del Trattato.

Art. 5.

I luoghi per la consegna sono Modane e Ventimiglia. Tali luoghi di consegna potranno essere variati d'accordo fra le due Amministrazioni.

Il prefetto notificherà al console, seguendo la procedura indicata al primo articolo, il giorno e l'ora della consegna con un avviso che dovrà pervenire a destinazione almeno dieci giorni prima.

Art. 6.

La data di decorrenza del termine di 15 o 5 anni, previsto dall'art. 14 del Trattato, è stabilita come segue:

in Italia fanno fede, sino a prova contraria, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno di straniero, o gli estratti conformi: possono pure essere ammesse altre prove risultanti da una inchiesta amministrativa;

in Francia fanno fede, sino a prova contraria, la carta d'identità di straniero, la carta d'identità di lavoratore e l'iscrizione nel registro d'immatricolazione o un estratto conforme; possono pure essere ammesse altre prove risultanti da una inchiesta amministrativa.

La continuità della residenza è accertata, salvo prova contraria:

a) per l'Italia, dai registri della popolazione e dai modi di prova previsti al comma 2 del presente articolo;

b) per la Francia, dalle prove in uso per accertare i cambiamenti di residenza in materia di domicilio di soccorso, e specialmente per mezzo dei contratti di lavoro.

Il console potrà comunicare al prefetto le informazioni che egli riterrà atte a facilitare le inchieste e a stabilire le prove previste dal presente articolo.

Art. 7.

Per accertare i titoli per l'assistenza, le autorità dello Stato di residenza potranno rivolgersi direttamente alle autorità dello Stato d'origine, allo scopo di ottenere le informazioni necessarie che saranno date nelle condizioni e con la forma in uso in ciascun Paese.

Le Amministrazioni centrali competenti potranno corrispondere direttamente fra di loro per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo. Tali Amministrazioni si comunicheranno vicendevolmente le istruzioni generali date nei loro rispettivi Paesi per l'esecuzione del presente Accordo.

Gli avvisi previsti dal presente Accordo e le corrispondenze scambiate fra le Amministrazioni dei due Paesi saranno redatti nella lingua del mittente.

Art. 8.

Nel caso in cui la persona che riceve l'assistenza o altre persone obbligate legalmente a fornirglicla siano in grado di provvedervi in tutto o in parte, il rimborso potrà essere ad esse richiesto.

I due Governi si impegnano a prestarsi reciprocamente i loro buoni uffici, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, all'effetto di facilitare il rimborso di queste spese a chi le abbia anticipate.

Art. 9.

Quando vi è luogo al rimborso, si prendono per base del calcolo le tariffe ufficiali in vigore nello Stato di residenza per i servizi pubblici di assistenza, e, in mancanza di esse, le tariffe in uso nella pratica amministrativa; nel caso di soccorsi in denaro l'importo della somma erogata è rimborsata in moneta del Paese di residenza.

In caso di soccorsi in natura, il rimborso è calcolato secondo il prezzo del costo effettivo dell'assistenza prestata.

Art. 10.

Tostochè l'assistenza di una persona a carico dello Stato di origine sarà cessata, il prefetto ne darà comunicazione al console secondo la procedura dell'articolo 1 nella forma del modulo 5 annesso al presente Accordo e che contiene, in particolare, il conto delle spese che restano dovute.

Art. 11.

Il conto generale delle spese chiuso ogni anno al 31 dicembre viene inviato da ciascuno dei due Governi all'altro Paese per la via diplomatica nel corso del mese di febbraio.

In marzo si procederà alla liquidazione definitiva dei conti e alla compensazione fino alla concorrenza delle somme reciprocamente dovute.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 4 giugno 1924.

G. De Michelis. E. Daeschner.
Pironti. Navailles.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 a 16 del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.

MODULO N. 1.

(Persone assistite temporaneamente).

Articolo 16 del Trattato: « Gli avvisi, previsti all'art 15, da parte dello Stato di residenza dovranno pervenire alle autorità dello Stato di origine entro i primi dieci giorni del termine previsto dagli articoli 13 o 15 del Trattato, in caso contrario tale termine sarà prorogato per tutta la durata del ritardo ».

Informazioni relative al nominato (1) . . . . dimorante . . . . assistito a domicilio (indicare l'importo del sussidio) e ammesso il . . . . . all'ospedale, infermeria, ospizio, asilo, ecc. . . . . . per causa di (2) . . . . alla diaria di . . . .

1° Luogo e data di nascita della persona assistita (3);

2° Luogo e data di nascita del padre e della madre;

3° La persona assistita è celibe, coniugata, vedova o divorziata?

4° Luogo e data del matrimonio della persona assistita e, eventualmente, del divorzio,

5° Cognome e nome del coniuge;

6° Luogo e data di nascita del coniuge;

7° Documento comprovante la nazionalità della persona assistita (4);

8° *A*) Informazioni sulla condizione economica dell'interessato e delle persone tenute verso di esso agli obblighi degli alimenti; quando ne sia il caso, dichiarazione scritta di tali persone relative al soccorso che possono e vogliono fornire all'interessato;

B) Il trattamento sanitario a domicilio, negli ospedali e nelle infermerie non è assicurato a cura e a spese del datore di lavoro?

9° Residenze successive (5):

A) in Francia (in Italia) (residenze successive e durata delle medesime);

B) In Italia (in Francia) (indicare le date d'arrivo e della partenza per ogni località).

10° Situazione di famiglia della persona assistita (6).

11° La persona assistita gode di un sussidio o di un soccorso da parte di una Associazione di beneficenza e in quale misura?

12° Quali sono le prestazioni familiari di cui gode la persona assistita?

A . . . . il . . . . .

Il Prefetto:
(firma)

(1) Cognome e nome.

(2) Aggiungere un certificato medico.

(3) Se la persona assistita è nata in Francia (o in Italia) indicare se ha rivendicato la nazionalità italiana (o francese) e a quale data.

(4) L'avviso sarà accompagnato dalla copia, dichiarata conforme, di un documento che permetta di determinare la nazionalità della persona assistita (passaporto, atto d'origine, atto d'immatricolazione, ecc.) o, in mancanza di esso, di qualunque altra informazione idonea a stabilire la cittadinanza.

(5) Articolo 14 del Trattato: « Lo Stato di residenza continuerà pure a sostenere l'onere dell'assistenza senza rimborso:

« 1° Per quanto concerne il mantenimento sia a domicilio, sia negli ospizi, dei vecchi, degli infermi, degli incurabili aventi almeno 15 anni di residenza continuata nel paese ove vengono ammessi ai benefici della pensione d'assistenza o del ricovero gratuito in un asilo per la vecchiaia. Il detto periodo di tempo sarà ridotto a 5 anni nei casi in cui si tratta di una invalidità derivante da una delle malattie professionali indicate nell'elenco che sarà stabilito da uno degli accordi previsti dall'art. 24;

« 2° Per quanto concerne tutte le persone ammalate, gli alienati ed ogni altra persona assistita avente 5 anni di residenza continuata nel detto paese. Quando trattasi di cura di malattia il lavoratore che durante il detto periodo di tempo ha soggiornato nel paese almeno 5 mesi consecutivi durante ciascun anno, sarà considerato come avente la residenza continuata.

« Per quanto concerne i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, sarà sufficiente che il padre, la madre, il tutore o la persona che ne ha la custodia, soddisfino alle condizioni sopra indicate ».

(6) Nell'applicazione caso per caso, il Governo interessato avrà riguardo non solamente all'interesse d'una buona amministrazione ma *all'interesse umanitario* specialmente alla situazione di famiglia della persona assistita: in quanto è possibile la moglie non sarà separata da suo marito, nè il figlio dai suoi genitori e reciprocamente.

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 a 16 del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.

MODULO N. 2.

(Persone assistite permanentemente).

Articolo 16 del Trattato: « Gli avvisi, previsti dall'art. 15, da parte dello Stato di residenza dovranno pervenire alle autorità dello Stato di origine durante i primi dieci giorni del termine previsto dagli articoli 13 e 15 del Trattato, in caso contrario tale termine sarà prorogato per tutta la durata del ritardo ».

Informazioni relative al nominato (1) . . . dimorante a . . . assistito a domicilio (indicare l'ammontare del sussidio) . . . . . o ammesso all'ospedale, ospizio, infermeria, asilo, ecc. . . . . in qualità di vecchio, d'infermo (2), di incurabile, d'alienato, di bambino trovatello o abbandonato, alla diaria di . . . . a partire dal . . . .

1° Luogo e data di nascita della persona assistita (3);

2° Luogo e data di nascita dei suoi genitori;

3° La persona assistita è celibe, coniugata, vedova o divorziata?

4° Luogo e data del matrimonio della persona assistita ed eventualmente del divorzio;

5° Cognome e nome del coniuge;

6° Luogo e data di nascita del coniuge;

7° Documento comprovante la nazionalità della persona assistita (4);

8° Informazioni sulla condizione economica della persona assistita e delle persone tenute verso di essa all'obbligo degli alimenti, e, qualora ne sia il caso, dichiarazione scritta di tali persone riguardo al soccorso che possono e vogliono fornire alla persona assistita (5)

9° Residenze successive:

a) in Francia (o in Italia);

b) in Italia (o in Francia).

Indicare la data di arrivo e di partenza per ogni località;

10° Situazione di famiglia della persona assistita (6);

11° La persona assistita gode di un sussidio o d'un aiuto da parte di un'associazione di beneficenza e in qual misura?

12° Quali sono gli assegni familiari di cui gode la persona assistita?

(1) Cognome e nome.

(2) Aggiungere un certificato medico indicante se la malattia è acuta o cronica.

(3) Se la persona assistita è nata in Francia (o in Italia) indicare se ha rivendicato la cittadinanza italiana (o francese) e in quale data.

(4) L'avviso sarà accompagnato dalla copia conforme di un documento che permetta di determinare la nazionalità della persona assistita (passaporto, atto d'origine, atto d'immatricolazione, ecc.) o, in mancanza di esso, di ogni altra informazione idonea a stabilire la cittadinanza.

(5) Articolo 14 del Trattato: « Lo Stato di residenza continuerà pure a sostenere l'onere dell'assistenza, senza rimborso:

« 1° Per quanto concerne il mantenimento sia a domicilio, sia negli ospizi dei vecchi, degli infermi, degli incurabili aventi almeno quindici anni di residenza continuata nel paese, ove vengono ammessi ai benefici della pensione di assistenza o del ricovero gratuito in un asilo per la vecchiaia. Il detto periodo di tempo sarà ridotto a cinque anni nei casi in cui si tratti di una invalidità derivante da una delle malattie professionali indicate nell'elenco, che sarà stabilito da uno degli accordi previsti dall'art. 24;

« 2° Per quanto concerne tutte le persone ammalate, gli alienati o ogni altra persona assistita aventi cinque anni di residenza continuata nel detto paese. Quando trattasi di cura di malattia il lavoratore che, durante il detto periodo di tempo, ha soggiornato nel paese almeno cinque mesi consecutivi durante ciascun anno sarà considerato come avente la residenza continuata.

« Per quanto concerne i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, sarà sufficiente che il padre, la madre, il tutore o la persona che ne ha la custodia, soddisfino alle condizioni sopra indicate ».

(6) Nell'applicazione caso per caso, i Governi interessati avranno riguardo non solamente all'interesse d'una buona amministrazione, ma *all'interesse umanitario* specialmente alla situazione di famiglia della persona assistita: per quanto è possibile la moglie non sarà separata da suo marito, nè il figlio dai suoi genitori e reciprocamente.

13° Informazioni speciali:

A) Per gli infermi e gli incurabili;

a) l'invalidità è derivante da una malattia professionale;

b) l'assistenza medica a domicilio, negli ospedali o nelle infermerie non è assicurata a cura e a spesa del datore di lavoro?

B) Per gli alienati:

Non ha 5 anni di residenza continua (in Francia o in Italia)?

C) Per i trovatelli o gli abbandonati o assimilati a queste categorie o minori di 16 anni, indicare le residenze successive:

a) per i trovatelli, della persona che ne ha la custodia;

b) per gli abbandonati, del padre, della madre, del tutore o della persona che ne ha la custodia;

c) per i fanciulli assimilati a tali categorie, del padre, della madre, del tutore o della persona che ne ha la custodia.

A . . . . . . il . . . . .

Il Prefetto:
(firma)

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 *a* 16 *del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.*

MODULO N. 3.

(Cessazione dell'assistenza a carico dello Stato di residenza).

Il nominato . . . . assistito, il quale è stato oggetto del modulo (n. 1 o n. 2) in data dei . . . . ha cessato di essere assistito, il . . . .

A . . . . . . il . . . . .

Il Prefetto:
(firma)

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 *a* 16 *del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.*

MODULO N. 4.

(Persone assistite trasportabili).

(Da far pervenire allo Stato d'origine almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto dagli articoli 13 e 15 del Trattato). riguardante il nominato . . . . assistito, che è stato oggetto del modulo (n. 1 o n. 2) in data del . . . .

1° La persona assistita sarà trasportabile alla data della scadenza del termine?

Indicare eventualmente il personale necessario per accompagnare il rimpatriante.

2° Indicare giorno, ora, luogo della consegna.

A . . . . . . il . . . . .

Il Prefetto:
(firma)

Accordo per l'esecuzione degli articoli 12 *a* 16 *del Trattato di lavoro franco-italiano relativi all'assistenza.*

MODULO N. 5.

(Cessazione dell'assistenza a carico dello Stato d'origine).

Il nominato . . . . assistito, che ha formato oggetto del modulo (n. 1 o n. 2) in data del . . . . ha cessato di essere assistito, il . . . .

Motivo della cessazione dell'assistenza { *(guarigione?)* *(morte?)* *(altre cause?)*

A . . . . . . il . . . . .

Il Prefetto:
(firma)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

En application des articles 16 à 24 du Traité de travail entre la France et l'Italie signé à Rome le 30 septembre 1919, les Administrations compétentes française et italienne ont, d'un commun accord, arrêté les dispositions suivantes:

Article 1er.

L'avis prévu aux articles 15 et 16 du Traité est adressé au consul, en France par le préfet du Départements dans lequel l'assistance est procurée, en Italie par le préfet de la Province.

Cet avis est donné sous la forme du bulletin n. 1 annexé au présent accord pour les assistés temporaires, et sous la forme du bulletin n. 2 pour les assistés permanents.

L'avis est remis au consul qui délivre immédiatement un accusé de réception et la date de celui-ci fixe le délai prévu dans les articles 13, 15 et 16 du Traité; il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et dans ce cas, la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures postales: décharge du destinataire ou retour à l'envoyeur.

Le consul adresse aussitôt cet avis pour l'Italie au préfet de la Province du lieu d'origine de l'assisté, et pour la France au fonctionnaire de l'Administration centrale, chargé de le recueillir; ces fonctionnaires donnent à l'affaire la suite qu'elle comporte; ils provoquent notamment, dans les délais voulus, les décisions de leur Gouvernement.

Article 2.

Au cas où une personne ayant fait l'objet du bulletin n. 1 ou du bulletin n. 2 cessera d'être assistée, avis en sera donné au consul par le préfet sous la forme du bulletin n. 3 annexé au présent accord.

Article 3.

Dix jours au moins avant l'expiration du délai prévu par le Traité le préfet adresse, de la même manière, au consul sous la forme du bulletin n. 4 annexé au présent accord, l'avis que l'assisté sera transportable à l'expiration du délai.

Article 4.

Par le même voie, mais en sens inverse et suivant la même procédure, le Gouvernement du pays d'origine fait connaître, dix jours au moins avant l'expiration du délai, s'il entend procéder au rapatriement ou non.

A défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit exigibles à partir du moment où, l'assisté étant transportable, les délais seront expirés.

Si l'autorisation de rapatriement intervient après l'expiration du délai prévu par le Traité et si, à ce moment, l'assisté n'est plus transportable, alors qu'il aurait été au moment de l'expiration du délai, l'Etat d'origine remboursera à l'Etat de résidence les frais d'assistance dès l'expiration du délai jusqu'au moment où le transport sera redevenu possible ou jusqu'à la cessation de la mesure d'assistance.

Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu'au lieu de remise et les frais de l'assistance durant le transport comme aussi, le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge de l'Etat de résidence.

Le pays d'origine aura la faculté de ne pas procéder au rapatriement à l'expiration du délai prévu par le Traité, si les frais d'hospitalisation ou d'assistance sont acquittés par une société de bienfaisance ou de toute autre façon conformément à l'art. 16 (dernier paragraphe) du Traité.

Article 5.

Les lieux de remise sont Modane et Vintimille.

Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des deux Administrations.

Le préfet notifiera au consul, suivant la procédure definie à l'article premier, le jour et l'heure de la remise par un avis qui devra parvenir à destination au moins 10 jours à l'avance.

Article 6.

Le point de départ du délai de 15 ou 5 ans prévu par l'articles 14 du Traité est établi de la manière suivante:

en Italie font foi jusqu'à preuve du contraire le récépissé de la déclaration de séjour d'étranger ou les extraits conformes; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant d'une enquête administrative;

en France tont foi jusqu'à preuve du contraire la carte d'identité d'étranger, la carte d'identité de travailleur et l'inscription au registre d'immatriculation ou un extrait conforme; peuvent aussi être admises d'autres preuves résultant d'une enquête administrative.

La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve contraire:

a) pour l'Italie, par les registres de la population et les modes de preuves prévus à l'alinéa 2 du présent article;

b) pour la France, par les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en matière de domicile de secours, notamment par des contrats de travail.

Le consul pourra communiquer au préfet les renseignements qu'il jugera propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées par le présent article.

Article 7.

Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de l'Etat de résidence pourront s'adresser directement aux autorités de l'Etat d'origine afin d'obtenir les renseignements nécessaires qui seront fournis dans les conditions et sous la forme en usage dans chaque pays.

Les Administrations centrales compétentes pourront correspondre directement entre elles pour l'application des mesures du présent accord. Ces Administrations se communiqueront mutuellement les instructions générales données dans leurs pays respectifs pour l'exécution du présent accord.

Les avis prévus par le présent arrangement et les correspondance échangées entre les Administrations des deux Pays seront rédigés dans la langue de l'envoyeur.

Article 8.

Dans le cas où la personne qui reçoit l'assistance ou d'autres personnes obligées légalement à la lui fournir sont en état d'y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être réclamé.

Les deux Gouvernements s'engagent à se prêter réciproquement leurs bons offices dans les limites de leurs législations respective à l'effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait l'avance.

Article 9.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement, on prend pour base de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l'Etat de résidence pour ses services publics d'assistance; à défaut, les tarifs en usage dans la pratique administrative.

En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées est remboursé en monnaie du pays de résidence.

En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d'après le prix de revient effectif de l'assistance procurée.

Article 10.

Dès que l'assistance d'une personne à charge de l'Etat d'origine aura cessée, le préfet le fera connaître au consul selon la procédure de l'article 1, sous la forme du bulletin n. 5 annexé au présent accord et qui contient notamment le compte des frais restant dûs.

Article 11.

Le compte général des frais clôturé chaque année au 31 décembre est envoyé par chacun des deux Gouvernements à l'autre pays par la voie diplomatique dans le courant du mois de février.

En mars, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation jusq'à concurence des sommes réciproquement dues.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 4 juin 1924.

G. De Michelis. E. Daeschner.

Pironti. Navailles.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

Bulletin N. 1.

(Assistés temporaires).

Article 16 du Traité: Les avis prévus par l'article 15, donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de l'Etat d'origine dans les dix premier jours au delai prévu par les articles 13 et 15 du Traité, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard.

Renseignements concernant le Né (1) . . . demeurant à . . . assisté à domicile (indiquer le montant du secours) . . et admis le . . . à l'hôpital, infirmerie, hospice, asile etc . . . . pour cause de (2) . . . . au prix de . . . . (prix de journée d'entretien) . . . .

1° Lieu et date de naissance de léassisté (3).

2° Lieu et date de naissance de ses père et mère.

3° L'assisté est-il célibataire, marié, veuf ou divorcé?

4° Lieu et date de mariage de l'assisté et éventuellement du divorcé.

5° Nom et prénom du conjoint.

6° Lieu et date de naissance du conjoint.

7° Pièce établissant la nationalité de l'assisté (4).

8° *A*) Renseignements sur la situation de fortune de l'intéressé et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la dette alimentaire; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et veulent fournir à l'assisté.

---

(1) Nom et prénom.

(2) Joindre un certificat médical indiquant la maladie aiguë ou chronique.

(3) Si l'assisté est né en France (ou en Italie) indiquer s'il a revendiqué la nationalité italienne (ou française) et à quelle date.

(4) L'avis sera accompagné de la copie certifiée conforme d'un document permettant de déterminer la nationalité de l'assisté (passeport, acte d'origine, acte d'immatriculation, etc.) au à defaut, de tous autres renseignements propres à établir la nationalité

B) Le traitemente médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries, n'est-il pas assuré par les soins et aux frais des employeurs?

9° Résidences successives (5).

A) En France (en Italie) (résidences successives et durée de celles-ci).

B) En Italie (en France) (indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité).

10° Situation de famille de l'assisté (6).

11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance; dans quelle mesure?

12° Quelles sont les allocations familiales dont jouit l'assisté?

A . . . . le . . . .

LE PRÉFET:
(*signature*).

(5) *Art. 14 du Traité* — L'Etat de résidence continuera à supporter la charge de l'assistance sans remboursement:

1° en ce qui concerne l'entretien, soit à domicile, soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes ou des incurables ayant au moins 15 ans de résidence continue dans le pays. La période susdite sera réduite à 5 ans lorsqu'il s'agira d'une invalidité consécutive à l'une des maladies professionnelles dont la liste sera établie par l'un des accords prévus à l'art. 24;

2° en ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés ou tous autrs assistés ayant 5 ans de résidence continue dans le dit pays. Dans le cas où il s'agit d'un traitement de maladie, le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays au moins 5 mois consécutifs chaque année sera consideré comme ayant la résidence continue.

En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira pour la résidence que le pére, la mère, le tuteur de l'enfant ou la personne qui en a la garde remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

(6) Dans l'application de chacun des cas, le Gouvernement intéressé aura égard, non seulement à l'intérêt d'une bonne administration, mais a *l'intérêt humanitaire*, notamment à la situation de famille de l'assisté; autant que possible la femme ne sera pas séparée de son mari et l'enfant de ses parents et réciproquement.

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

Bulletin N. 2.

(*Assistés permanents*).

Article 16 du Traité: Les avis prévus par l'article 15, donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de l'Etat d'origine dans les dix premiers jours du délai prévu par les articles 13 et 15 du Traité, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard.

Renseignements concernant le Né (1) . . . demeurant à . . . assisté à domicile (indiquer le montant du secours) . . . . ou admis à l'hôpital, hospice, infirmerie, asile etc. . . . . en qualité de vieillard, d'infirme (2), d'incurable, d'aliéné, d'enfant trouvé ou abandonné, au prix de . . . . . à partir du . . . .

1° Lieu et date de naissance de l'assisté (3).

2° Lieu et date de naissance de ses père et mère.

3° L'assisté est-il célibataire, marié, veuf ou divorcé?

4° Lieu et date de mariage de l'assisté et éventuellement du divorce.

5° Nom et prénom du conjoint.

6° Lieu et date de naissance du conjoint.

7° Pièces établissant la nationalité de l'assisté (4).

8° Renseignements sur la situation de fortune de l'assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui de la dette alimentaire; le cas échéant, déclaration écrite de ces personnes concernant l'aide qu'elles peuvent et veulent fournir à l'assisté.

(1) Nom et prénom.

(2) Joindre un certificat médical.

(3) Si l'assisté est né en France (ou en Italie) indiquer s'il a revendiqué la nationalité italienne (ou française) et à quelle date.

(4) L'avis sera accompagné de la copie certifiée conforme d'un document permettant de déterminer la nationalité de l'assisté (passeport, acte d'origine, acte d'immatriculation, etc.) au à defaut, de tous autres renseignements propres à établir la nationalité.

9° Résidences successives (5).

a) en France (ou en Italie);

b) en Italie (ou en France).

Indiquer les dates d'arrivée et de départ dans chaque localité.

10° Situation de famille de l'assisté (6).

11° L'assisté jouit-il d'un secours ou d'une aide d'une association de bienfaisance et dans quelle mesure?

12° Quelles sont les allocations familiales dont jouit l'assisté?

13° Renseignements *spéciaux*.

A) pour les *infirmes* et les *incurables*:

a) l'invalidité est-elle consécutive à une maladie professionnelle?

b) le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans les infirmeries n'est-il pas assuré par les soins et aux frais des employeurs?

B) pour les *aliénés*:

n'a-t-il pas 5 ans de résidence continue (en France ou en Italie)?

C) Pour les enfants trouvés ou abandonnés ou assimilés à ces catégories ou mineurs de 16 ans, indiquer les résidences successives:

a) pour les enfants trouvés, de la personne qui en a la garde;

b) pour les enfants abandonnés, du père, de la mère, du tuteur de l'enfant ou de la personne qui en a la garde;

c) pour les enfants assimilés à ces catégories, du père, de la mère, du tuteur, ou de la personne qui en a la garde.

A . . . . le . . . .

LE PRÉFET:
(*signature*).

(5) *Art. 14 du Traité* — L'Etat de résidence continuera à supporter la charge de l'assistance sans remboursement:

1° en ce qui concerne l'entretien, soit à domicile, soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes ou des incurables ayant au moins 15 ans de résidence continue dans le pays où ils sont admis au bénefice de la pension d'assistance ou de séjour gratuit dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à 5 ans lorsqu'il s'agira d'une invalidité consécutive à l'une des maladies professionnelles, dont la liste sera établie par un des accords prévus à l'art. 24;

2° en ce qui concerne toutes les personnes malades, les aliénés ou tous autres assistés ayant 5 ans de résidence continue dans le dit pays. Dans le cas où il s'agit d'un traitement de maladie, le travailleur qui, pendant la période susdite, a séjourné dans le pays au moins 5 mois consécutifs chaque année sera considéré comme ayant la résidence continue.

En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira pour la résidence que le père, la mère, le tuteur de l'enfant ou la personne qui en a la garde remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées.

(6) Dans l'application de chacun des cas, le Gouvernement intéressé aura égard, non seulement à l'intérêt d'une bonne administration, mais à *l'intérêt humanitaire*, notamment à la situation de famille de l'assisté; autant que possible la femme ne sera pas séparée de son mari et l'enfant de ses parents et réciproquement.

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

Bulletin N. 3.

(*Cessation d'assistance aux frais de l'Etat de résidence*)

Le nommé . . . . . . assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n. ou n. 2) en date du . . . . a cessé d'être assisté, le . . . .

A . . . . le . . . .

LE PRÉFET:
(*signature*).

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

Bulletin N. 4.

(*Assistés transportables*).

(à faire parvenir à l'Etat d'origine au moins dix jours avant l'expiration du délai prévu par les articles 14 et 15 du Traité).

concernant le nommé . . . . . assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n. 1 ou n. 2) en date du . . . .

1° L'assisté sera-t-il transportable à la date de l'expiration du delai?
Indiquer éventuellement le personnel nécessaire pour accompagner le rapatrié.
2° Indiquer jour, heure, lieu de la remise.

A . . . . le . . . .

LE PRÉFET:
(*signature*).

Arrangement pour l'exécution des articles 12 à 16 du Traité de travail franco-italien relatifs à l'assistance.

Bulletin N. 5.

Le nommé . . . . . . assisté, qui a fait l'objet du bulletin (n. 1 ou 2) en date du . . . . a cessé d'être assisté, le . . . . .

Motif de la cessation d'assistance { (*guérison?*) (*décès?*) (*autres causes?*) }

A . . . . le . . . .

LE PRÉFET:
(*signature*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 692.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 428.
Estensione al circondario di Fiume delle disposizioni sulla istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto il Nostro decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al circondario di Fiume della provincia del Carnaro tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno in materia d'istruzione elementare, nonchè le disposizioni speciali in quanto siano applicabili e con la modificazione di cui al successivo art. 2, emanate sullo stesso oggetto per i territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 2.

L'attestato di maturità, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume secondo gli ordinamenti del Regno d'Ungheria, è considerato equipollente all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno.
Tale attestato può essere ritenuto valido dal comune di Fiume anche agli effetti della conferma nell'ufficio dei direttori attualmente in servizio.

Art. 3.

E' istituita nella provincia del Carnaro una circoscrizione scolastica ispettiva con sede nella città di Fiume.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 102 — GRANATA

Numero di pubblicazione 693.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 377.
Dotazione delle onorificenze nei due Ordini cavallereschi che potranno essere conferiti nell'anno 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Magistrale decreto 13 gennaio 1924, n. 62;
Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;
Di Nostro Motu Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi ogni anno nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di Gran Croce . . .	6
Grand'uffiziali	27
Commendatori	96
Uffiziali	243
Cavalieri	642

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di Gran Croce . . .	21
Grand'uffiziali	121
Commendatori	700
Uffiziali	1361
Cavalieri	5543

La ripartizione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilite dal presente decreto è stabilita dal prospetto che, redatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Nostro Primo Segretario predetto, viene allegato al presente decreto.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Nostro Motu Proprio e quelle relative ai Grandi Ufficiali dello Stato, ai sudditi esteri ed ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei Regi Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367, e 3 gennaio 1889, n. 5890, concernente le concessioni delle decorazioni a cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 46. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **694.**

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. **429.**

Aggiunta alla tariffa di vendita dei tabacchi nazionali di un nuovo tipo di sigaretta con la denominazione di « Kentucky ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali è aggiunto un nuovo tipo di sigaretta, sotto la denominazione di « Kentucky », da esitarsi al pubblico al prezzo di L. 100 al chilogramma, e quindi a L. 0,10 per ogni sigaretta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 105. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **695.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **431.**

Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sui telefoni n. 196 del 3 maggio 1903, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 253 del 21 maggio 1903, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 243 del 9 febbraio 1919, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 332 del 29 febbraio 1920;
Visto il R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924;
Visti gli articoli 56 e 94 del testo di legge del registro, approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei due ultimi capoversi dell'art. 19 della legge n. 196 del 3 maggio 1903 e negli articoli 7, 38, 41 e 63 del R. decreto n. 253 del 21 maggio 1903 non si applicano alle concessioni accordate o da accordarsi per una determinata zona ed aventi per obbietto anche l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà in virtù del R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni. Alle concessioni stesse inoltre, non si applicano le procedure stabilite dal 1° comma dell'art. 8 e dall'art. 11 dello stesso R. decreto n. 253 del 21 maggio 1903.

Art. 2.

Il ventennio per il quale ai sensi dell'art. 5 del R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923, modificato dal R. decreto-legge n. 837 del 4 maggio 1924, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a rinunciare all'esercizio della facoltà di riscatto, comincia a decorrere per le concessioni di cui all'articolo precedente dalla fine dell'anno solare in cui sarà registrato alla Corte dei conti il decreto Reale che le approva.

Art. 3.

Gli stabili di proprietà dello Stato di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923, sono ceduti ai concessionari in locazione ed i relativi rapporti, in mancanza di patti speciali, sono regolati dal titolo IX capo I e II del libro terzo del Codice civile.

Art. 4.

I canoni e le compartecipazioni previsti dall'art. 10 del R. decreto 399 dell'8 febbraio 1923, modificato dal R. decreto 837 del 4 maggio 1924, saranno versati dalle società concessionarie all'atto della presentazione del bilancio all'Amministrazione statale.

Art. 5.

A tutti gli effetti delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge del 25 settembre 1924, n. 1460, l'anno di comando del personale telefonico statale presso le società concessionarie decorre dall'inizio dell'esercizio sociale. Dalla stessa data cessa pure di appartenere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi il personale indicato all'art. 2 dello stesso R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministro di concedere la immediata dispensa dal servizio al personale che in tale senso faccia domanda durante l'anno di comando, sempreché non lo vietino esigenze di servizio.

A detto personale verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 8 del ripetuto R. decreto-legge n. 1460 del 25 settembre 1924.

Art. 7.

E' abrogato l'articolo 5 del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, e l'art. 9 del relativo regolamento approvato col R. decreto n. 332 del 29 febbraio 1920.

Art. 8.

Le convenzioni riguardanti concessioni accordate o da accordarsi per una determinata zona ed aventi per obbietto anche l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà alle società concessionarie ai sensi del R. decreto n. 399 dell'8 febbraio 1923 e successive modificazioni, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 aprile 1925
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 106. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 696.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1925, n. 407.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia ad accettare un legato disposto per la erogazione di un premio triennale a favore di un laureato dell'Istituto stesso.

N. 407. R. decreto 15 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 30,000 elargita a suo favore dalla signora Amelia Scandiani in Levi della Vida e dai signori Mario Levi della Vida, Maria Levi della Vida in Montesano, Giorgio Levi della Vida, Gina Levi della Vida in Morpurgo, Annina Levi della Vida in Coppini, da servire quale patrimonio iniziale di una fondazione per la erogazione di un premio triennale a favore di un laureato del predetto Istituto; tale fondazione assume il nome di « Fondazione Ettore Levi della Vida » e col decreto stesso viene eretta in Ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.

Numero di pubblicazione 697.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2373.

Contributo scolastico dei comuni di Massa Marittima e di Follonica.

N. 2373. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Massa Marittima della provincia di Grosseto deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 48,826.43 col R. decreto 8 marzo 1914, n. 203, è ridotto a L. 44,041.16 a decorrere dal 1° luglio 1923, e il contributo che deve versare il comune di Follonica è stabilito in L. 4785.27 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1925.

DECRETO PREFETTIZIO 11 aprile 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Vicovaro.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il proprio decreto 17 dicembre scorso, col quale venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vicovaro;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Considerato che si rende pertanto necessaria una ulteriore proroga dei poteri del Regio commissario a termini del secondo alinea dell'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Vicovaro è prorogato di un altro mese.

Roma, addì 11 aprile 1925.

p. *Il Prefetto*: GOTTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
19 dicembre 1924	Melani Ugo in Firenze	Modello di fabbrica: Porta Santa in rilievo su metallo costituente una porta ritratto	4658	Volume 45 N. 51
23 » »	Zini Romeo in Bologna	Modello di fabbrica: Maniglia per serrande	4659	» » » 52
2 gennaio 1925	Fuchs Carl in Rosswein in Sassonia (Germania)	Modello di fabbrica: Stivale da sport	4661	» » » 53
6 dicembre 1924	Ratti Giuseppe in Torino	Modello di fabbrica: Collegamento per occhiali di protezione	4665	» » » 54
10 » »	Bagnulo Alberto in Torino	Modello di fabbrica: Vettura elettrica biposto	4667	» » » 55
12 » »	« Fiat » Società anonima in Torino	Modello di fabbrica: Molla anteriore per telaio di autoveicolo	4669	» » » 56
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Molla a balestra posteriore per autoveicoli	4670	» » » 57
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Staffa per molle posteriori di autoveicoli	4671	» » » 58
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Telaio per autoveicoli	4672	» » » 59
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Manovella di avviamento per motori di autoveicoli	4673	» » » 60
27 maggio »	Società anonima stabilimenti « Lepit » in Bologna	Modello di fabbrica: Barra semplice di sapone formato ovoidale	4422	» » » 61
15 luglio »	Società anonima prodotti chimici-farmaceutici A. Bertelli e C. in Milano	Modello di fabbrica: Saponetta a forma di conchiglia	4507	» » » 62
15 ottobre »	Lemaitre & Fils in Parigi	Modello di fabbrica: Insegna di onorificenza di ordine religioso	4586	» » » 63
15 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Insegna di onorificenza di ordine religioso	4587	» » » 64
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Insegna di onorificenza di ordine religioso	4588	» » » 65
4 marzo 1923	Società anonima stabilimenti « Lepit », in Bologna	Modello di fabbrica: Saponetta formato tabacchiera	4625	» » » 66
22 novembre 1924	Banca popolare di Milano in Milano	Modello di fabbrica: Libretto a strati di tessuto ritagliati in forma di salvadanaio	4628	» » » 67
15 maggio 1923	Ditta F. Chiappe in Genova	Modello di fabbrica: Statuetta	4635	» » » 68
18 dicembre 1924	Pranzetti Antonio in Roma	Modello di fabbrica: Targa rappresentante l'apertura della Porta Santa.	4638	» » » 69
17 » »	Guerin Emile Andrée Camille in Milano	Disegno di fabbrica: Motivo decorativo applicabile a medaglie, insegne, oggetti religiosi, cartoline postali, ecc.	4656	» » » 70
23 » »	Mantovani Hidalgo in Rimini	Modello di fabbrica: Polverizzatore per liquidi	4662	» » » 71
3 gennaio 1925	Testi Alfredo e Jaconi Atanasio in Roma	Disegno di fabbrica: Medaglia commemorativa dell'Anno Santo 1925	4663	» » » 72
10 dicembre 1924	Fassino Luigi a Torino	Modello di fabbrica: Distintivo dell' Unione nazionale combattenti	4664	» » » 73
12 » »	« Fiat » Società anonima in Torino	Modello di fabbrica: Dispositivo di comando automatico dell'anticipo di accensione per motori di autoveicoli	4674	» » » 74

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
12 dicembre 1924	« Fiat » Società anonima in Torino	Modello di fabbrica: Biella per motori di autoveicoli	4675	Volume 45 N. 75
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Albero a gomiti per motori di autoveicoli	4676	» 45 » 76
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Cofano di riparo del motore per autoveicoli	4677	» 45 » 77
12 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Sopporto centrale per molle	4678	» 45 » 78
13 » »	Ratti Giuseppe in Torino	Modello di fabbrica: Finimento da attacco per nastri e simili	4679	» 45 » 79
19 » »	Laboratorio chimico moderno di E. Granelli e C. in Torino	Modello di fabbrica: Barattolo	4680	» 45 » 80
29 » »	Fassino Luigi in Torino	Modello di fabbrica: Distintivo dell'Associazione nazionale fante del mare	4682	» 45 » 81
5 gennaio 1925	Gamba Alfredo Luigi in Londra	Modello di fabbrica: Scarpine	4683	» 45 » 82
29 dicembre 1924	Macolan Aldo in Bologna	Modello di fabbrica: Modello di confezione per estratto di carne in bicchieri di vetro formato americano	4684	» 45 » 83
29 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Modello di confezione per estratto di carne in bicchieri di vetro, formato americano a base allargata	4685	» 45 » 84
29 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Vasetto a forma di barilotto, per conserve alimentari utilizzabile come bicchiere	4686	» 45 » 85
29 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Vasetto di vetro di forma cilindrica, utilizzabile come bicchiere	4687	» 45 » 86
14 gennaio 1925	Brand Rosa in Roma	Modello di fabbrica: Paralume	4690	» 45 » 87
7 » »	Wulfing Guglielmo in Milano	Modello di fabbrica: Involucro speciale per la confezione delle calze	4691	» 45 » 88
16 » »	Giorgi Giovanni in Roma	Modello di fabbrica: Bocchetta con interruttore per ferro elettrico da stirare	4692	» 45 » 89
17 » »	Bertini Guglielmo in Roma	Modello di fabbrica: Astuccio a forma di medagli ricordo dell'Anno Santo	4693	» 45 » 90
13 » »	Carugo Angelo in Milano	Modello di fabbrica: Colletti da uomo con risvolti da riporto	4698	» 45 » 91
17 » »	Bernardi Augusto in Milano	Modello di fabbrica: Bacchetta allungabile poligonale per tendina	4699	» 45 » 92
9 » »	Ditta « Biscuits Delta » di M. A. Gatti in Torino	Modello di fabbrica: Biscotto	4703	» 45 » 93
17 » »	Pizzorni Alessandro in Genova	Modello di fabbrica: Coperchio per spazzola da pavimenti	4705	» 45 » 94
19 » »	Calza Aristide in Milano	Modello di fabbrica: Profilo di caldaietta per cucine economiche	4706	» 45 » 95
20 » »	Ditta Ferrari, Cattanio e C. in Milano	Modello di fabbrica: Disegno delle coperture in tela e caucciù per ruote di cicli e motocicli	4707	» 45 » 96
28 » »	Guggeri Giovanni in Roma	Modello di fabbrica: Medaglia	4709	» 45 » 97
28 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Medaglia	4709	» 45 » 98
30 » »	Benedetti Pompilio in Roma	Modello di fabbrica: Recipiente da liquore	4710	» 45 » 99
2 febbraio »	Finetti Giovanni in Niguarda e Bosisio Giuseppe in Milano	Modello di fabbrica: Tripode - Lampada funeraria	4714	» 45 » 100

Roma, 13 marzo 1925.

Il direttore: DE SANTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 3 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925.

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
11 settembre 1923	Tubettificio di Tornavento Formenti Gorla & C., a Milano	Modello di fabbrica: Modello di tubetto-fossante per macchine a filare cotone, ecc.	3993	Volume 45 N. 1
25 giugno 1924	Ditta Bisquits Delta di M. A. Gatti, a Torino	Modello di fabbrica: Biscotto	4439	» 45 » 2
8 ottobre 1924	Ditta Celeste Galbani, a Milano	Modello di fabbrica: Confezionamento in panetti triangolari per formaggio detto « Polpa di Gorgonzola »	4580	» 45 » 3
16 » »	Zamboni Luigi, a Milano	Modello di fabbrica: Trinciato di pasta per tortellino	4581	» 45 » 4
22 » »	Filiberti Cesare, a Milano	Modello di fabbrica: Tappo ad anello interno di gomma per la turatura esterna del collo di bottiglie ed analoghi	4583	» 45 » 5
19 settembre »	Crosara Gino, a Chioggia	Disegno di fabbrica: Ricamo per vestito da signora	4591	» 45 » 6
23 ottobre »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo su reticella per servizio da tavola	4592	» 45 » 7
23 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Disegno di ricamo su reticella per tovaglietta	4593	» 45 » 8
23 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per merletto	4594	» 45 » 9
5 novembre »	Cuomo Luigi, a Napoli	Modello di fabbrica: Palloncino di gomma gonfiabile ad aria ed a gas	4595	» 45 » 10
16 » 1922	Società anonima « L'Americana » per la lavorazione della latta, a Sampierdarena (Genova)	Modello di fabbrica: Scatola di latta con fondo aggraffato e coperchio in un sol pezzo	4597	» 45 » 11
13 » 1924	Bracali Arturo, a Tizzana (Firenze)	Disegno di fabbrica: Disegno per la fabbricazione di merletti a filet	4610	» 45 » 12
13 » »	Brandani Piva & C., a Ferrara	Modello di fabbrica: Fornello ad alcool	4611	» 45 » 13
31 ottobre »	Rosatelli Celestino, in Torino	Modello di fabbrica: Aerosilurante	4612	» 45 » 14
6 novembre »	Varacca Alberto in Torino	Modello di fabbrica: Indicatore di velocità	4613	» 45 » 15
20 febbraio 1923	Ricciulli Paolo in Firenze	Modello di fabbrica: Paralume a forma di cacatua	4615	» 45 » 16
23 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Paralume a forma di gufo	4616	» 45 » 17
23 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Paralume a forma di ragno	4617	» 45 » 18
17 novembre 1924	Metelerkamp Herman in Milano	Modello di fabbrica: Bambola	4618	» 45 » 19
27 » »	Domaca Tvornica Rubija d. d. in Zagreb	Modello di fabbrica: Mutande	4619	» 45 » 20
20 » »	Ditta Mengozzi Sante in Forlì	Modello di fabbrica: Nuovo tipo di pipa	4620	» 45 » 21
17 » »	S. A. I. W. A. Società accomandita Industria Waffer Affini in Genova	Modello di fabbrica: Biscotto farcito	4621	» 45 » 22
17 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Gallettina farcita	4622	» 45 » 23
29 » »	Western Electric Italiana in Milano	Modello di fabbrica: Riproduttore di suoni	4623	» 45 » 24
29 » »	Sinistri Giulio e Sinistri Giuseppe in Roma	Modello di fabbrica: Album tascabile a forma di medaglia	4624	» 45 » 25

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati
22 novembre 1924	Leonardi Carlo in Milano	Modello di fabbrica: Manubrio in tubo saldato e rinforzato per cicli e motocicli	4626	Volume 45 N. 26
22 »	La stessa	Modello di fabbrica: Forcella per la ruota anteriore dei cicli, motocicli e simili, in tubo d'acciaio saldato e rinforzato	4627	» 45 » 27
22 » »	Banca popolare di Milano in Milano	Modello di fabbrica: Cartello multiplo di propaganda ad elementi associati permutabili	4629	» 45 » 28
25 » »	Phillips Rubbers Limited in Londra	Modello di fabbrica: Savratacco di gomma per calzature	4632	» 45 » 29
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Suola spessa di gomma per calzature	4633	» 45 » 30
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Suola sottile di gomma per calzature	4634	» 45 » 31
4 dicembre »	Mauri Pietro in Milano	Modello di fabbrica: Portafigure a passe-partout	4637	» 45 » 32
13 » »	Società anonima Isolabella Russi e C. in Milano	Modello di fabbrica: Forma speciale di scatola di cartone	4639	» 45 » 33
16 » »	Schweizerkase-Konserven A. G. di Schiudellegi (Svizzera)	Modello di fabbrica: Scatola con dispositivo di apertura con filo o spago destinato a tagliare la fascia di chiusura	4640	» 45 » 34
16 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Scatola con dispositivo di apertura a linguetta metallica destinata a tagliare la fascia di chiusura	4641	» 45 » 35
17 » »	Vichelhaus Oscar in Milano	Disegno di fabbrica: Disegno di fabbrica di ricamo per cuscini appoggiatesta, tappeti e simili	4642	» 45 » 36
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4643	» 45 » 37
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini appoggiatesta, tappeti e simili	4644	» 45 » 38
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4645	» 45 » 39
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4646	» 45 » 40
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4647	» 45 » 41
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4648	» 45 » 42
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4649	» 45 » 43
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4650	» 45 » 44
17 »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4651	» 45 45
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini appoggiatesta, tappeti e simili	4652	» 45 » 46
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4654	» 45 » 47
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4653	» 45 » 48
17 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Ricamo per cuscini, appoggiatesta, tappeti e simili	4655	» 45 » 49
30 » »	Nedwid Gustavo in Vienna	Modello di fabbrica: Gancio per magazzini o per oggetti ginnici e sportivi	4657	» 45 » 50

Roma, 10 marzo 192[illegible].

Il direttore: DE SANTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 17-18 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di settembre 1923.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 17-18 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », anno XI (1923), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.**			
5-1-1921	Diamond State Fibre Company, a Elsmere, Delaware e Bridgeport, Pennsylvania (S. U. d'America).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fibra pergamenizzata, fogli, bastoni, tubi e dischi di fibra pergamenizzata. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 130700).	203-40	20809	22-9-1923
7-4-1921	Società anonima in liquidazione Luterma italiana, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legnami compensati di qualunque genere per l'industria, nonchè sedili, fondi per sedie perforati, pirografati, con disegni pressati o non e verniciati.	203-65	21457	26-9-1923
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.**			
16-6-1923	« Ardanure » Società industriale emiliana, a Pontenure (Piacenza)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di pomidoro.	203-84	25090	28-9-1923
1-12-1922	Aspegren & Co. Inc., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio di seme di cotone.	203-68	24932	26-9-1923
14-5-1923	Paolo Baratta & figli, a Battipaglia (Salerno)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserve alimentari ed estratti di frutta e specialmente di pomidoro.	203-75	25074	27-9-1923
22-3-1921	Kapuziner Malzkaffee Fabrik München Komm. Ges., a Monaco, Baviera (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caffè di malto, caffè di cereali, caffè, surrogati di caffè, ed aggiunte per caffè di ogni genere, cacao e surrogati di cacao di ogni genere, sostanze alimentari di cereali ed altri prodotti agricoli, preparati di malto, farine, minestra, condimenti per minestra, legumi di ogni genere. (Già registrato in Germania al n. 260091).	203-47	21200	24-9-1923
8-6-1921	Ditta « La Perugina », a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato e confetture.	203-73	21711	27-9-1923
10-6-1921	Francesco Prandi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle.	203-96	21804	29-9-1923
25-5-1923	Società anonima E. Pretto & C., a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari conservati in scatole.	203-90	25097	28-9-1923
29-3-1923	Società anonima fabbriche di cioccolato e cacao Michele Talmone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato e cacao.	203-88	25095	28-9-1923
12-4-1923	Società italiana di prodotti alimentari L. Torrigiani, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: antipasto.	203-67	23961	26-9-1923
29-3-1923	Società anonima fabbriche di cioccolato e cacao Michele Talmone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato e cacao.	203-89	25096	28-9-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
25-1-1921	Ditta Giovanni Elli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir.	203-42	20844	24-9-1923
25-1-1921	Ditta Giovanni Elli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: amaro tonico.	203-49	20845	24-9-1923
25-1-1921	Ditta Giovanni Elli, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore da dessert.	203-44	20846	24-9-1923
15-5-1923	Società anonima Tortorici, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala.	203-81	25082	28-9-1923
15-5-1923	Società anonima Tortorici, a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala.	203-82	25083	28-9-1923
		CLASSE IV — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
9-4-1921	Fratelli Cadei, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione per capelli.	203-66	21464	26-9-1923
3-12-1920	Alighiero Campostrini - Stabilimento per l'industria dei saponi, profumi ed affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di sapone modellati, bianchi o colorati.	203-38	20784	22-9-1923
3-12-1920	Alighiero Campostrini - Stabilimento per l'industria dei saponi, profumi ed affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di sapone modellati, bianchi o colorati.	203-39	20785	22-9-1923
16-5-1923	Giulio Galvan, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: speciale tipo di sapone in forma di palla e saponi in genere.	203-79	25079	27-9-1923
3-11-1920	Lizzi E. Van Vyck Rhein, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri dentifricie e paste dentrificie.	203-36	20573	22-9-1923
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
7-6-1921	Società anonima argenterie Giachero, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli in argento, metallo argentato e simili.	203-93	21801	29-9-1923
11-6-1923	Jean Arnold, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pulitori automatici delle matrici delle macchine da comporre.	203-83	25089	28-9-1923
11-1-1921	M. T. Flather Limited, a Sheffield (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acciaio e macchine di ogni specie e parti di macchine (eccettuate macchine agricole ed orticole e loro parti). (Già registrato nella Gran Bretagna).	203-41	20813	24-9-1923
9-6-1921	Marchisio Onesimo, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli meccanici in genere.	203-95	21803	29-9-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
22-6-1923	Società anonima Autofilms Tartara, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi fotografici, cinematografici, ed articoli in genere di fotografia ottica e cinematografia.	203-87	25094	28-9-1923
26-10-1920	Westinghouse Electric & Manufacturing Co., a East Pittsburg, Penn (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettrici, macchine e dispositivi di qualsiasi genere e loro parti; dispositivi e macchine di misurazione e scientifiche di qualsiasi genere, elettriche o meccaniche e loro parti, turbine a vapore, condensatori a vapore, ingranaggi di inversione, pompe, caricatori meccanici della griglia, ecc.	203-33	20497	22-9-1923
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**			
7-10-1922	Ditta Antonello & Orlandi, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: forni elettrici in genere, loro parti ed accessori.	203-74	24644	27-9-1923
19-4-1921	Gesellschaft für Ventilatorzug m. b. H., a Berlin - Charlottenburg	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: focolari, soffierie, caldaie a vapore, forni, camini, impianti per tiraggio artificiale e parti di questi dispositivi. (Già registrato in Germania al n. 238468).	203-50	21344	24-9-1923
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.**			
12-5-1923	Ditta Pirelli & C., a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: palle a tessuto interno poroso.	203-78	25077	27-9-1923
29-8-1923	The United States Playing Card Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da giuoco. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 35947).	203-70	25104	26-9-1923
15-6-1921	The United States Playing Card Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da gioco in genere.	203-99	21809	29-9-1923
9-6-1921	The United States Playing Card Company, a Cincinnati, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carte da gioco d'ogni genere.	203-94	21802	29-9-1923
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
5-2-1923	Società anonima Italiana « Airless », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cerchi per automobili, ruote, motocicli, cicli, mezzi, macchine e utensili per riparare, montare e assicurare i cerchi.	203-77	25076	27-9-1923
9-5-1923	Società anonima fabbrica automobili Isotta Fraschini, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: *châssis* da turismo, motori di aviazione e motori marini.	203-85	25091	28-9-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
23-3-1921	Ditta Giuseppe Castiglioni & Figli, a Tradate (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tele tessute e ricamate (ricami).	203-48	21280	24-9-1923
24-4-1923	Ditta J. Floros & E. Dalavecuras, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filato di cotone setificato per ricamo.	203-76	25075	27-9-1923
14-6-1921	Ditta Alb. & E. Henkels, a Pinerolo (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merletti al fusello.	203-97	21807	29-9-1923
14-6-1921	Ditta Alb. & E. Henkels, a Pinerolo (Torino)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merletti al fusello.	203-98	21808	29-9-1923
5-5-1923	Giulio Sacerdotti, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti.	203-80	25081	27-9-1923
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**			
1-8-1923	Ditta O. R. V. - Oreficerie Riunite Vicentine, a Vicenza	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di oreficeria.	203-69	25071	26-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi ed arabi (fez e tarbouches).	203-51	21434	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi ed arabi (fez e tarbouches).	203-52	21435	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-53	21436	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-54	21437	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-55	21438	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-56	21439	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-57	21440	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-58	21441	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-59	21442	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-60	21443	25-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-61	21444	26-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-62	21445	26-9-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-63	21446	26-9-1923
2-4-1921	Società anonima per la fabbricazione dei Fez - C. Scavia, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: copricapi turchi e arabi (fez e tarbouches).	203-64	21447	26-9-1923
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
17-6-1921	J. Garbàty - Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbàty, a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigari, sigarette, tabacco greggio, da fumare, specialmente trinciato. (Già registrato in Germania al n. 25707).	203-100	21812	29-9-1923
13-11-1920	Alexander Goodstein, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 334819).	203-35	20541	22-9-1923
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
9-6-1923	Laboratorio di prodotti farmaceutici Dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, di proprietà della S. A. Stabilimenti chimici farmaceutici riuniti Schiapparelli, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico.	203-86	25093	28-9-1923
17-9-1920	Vincenzo Miccinelli, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici.	203-32	20312	22-9-1923
7-2-1921	Rossi Guido, a Demonte (Cuneo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale.	203-45	20939	24-9-1923
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
14-4-1921	Fabbriche italiane materie coloranti Bonelli, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori d'anilina e prodotti chimici industriali.	203-71	21474	27-9-1923
9-12-1919	Ditta Arturo Galli & Figlio, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: creme per calzature.	203-31	18866	22-9-1923
29-12-1920	Ditta Heydt & Voss, Chemische Fabrik, a Köln-Nippes (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cere e vernici da scarpe in tutti i colori, pastose e liquide; lucidi per metalli, pastosi e liquidi; polveri per pulire; creme per scarpe di tela; articoli per pulire e lustrare, di qualsiasi genere e simili; inchiostri.	203-91	20791	29-9-1923
29-12-1920	Ditta Heydt & Voss, Chemische Fabrik, a Köln-Nippes (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cera per lucidare le scarpe.	203-92	20792	29-9-1923
4-3-1921	Wailes Dove Bituminastic, Limited, a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pitture, colori e composizioni anticorrosive e preservative di simile specie. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 352669).	203-49	21312	24-9-1923

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
22-3-1921	Oreste Bottone, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: polveri per pulire pelli di antilope, camoscio, ecc.	203-46	21168	24-9-1923
25-11-1920	Ditta A. & M. Livini, a Empoli (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lisciva liquida concentrata per bucato.	203-37	20783	22-9-1923
18-4-1921	Diego Vella e Emilio Razza, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico industriale.	203-72	21483	27-9-1923
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
29-10-1920	The Curtis Publishing Company, a Filadelfia, Penn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giornale settimanale concernente agricoltura. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 84728).	203-34	20503	22-9-1923

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, 14 aprile 1924.

p. Il direttore: P. BISES.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1924, che indice un concorso a 3 posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia ed a un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1924, che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi anzidetti;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 15 maggio 1925 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare, di cui ai decreti Ministeriali in data 23 dicembre 1924, pubblicati nel n. 44 della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, del 23 febbraio 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.